DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 2

Interventi di cooperazione allo sviluppo

Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e' autorizzata la spesa di euro 17.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione.

Versione in vigore dal 7 luglio 2006, non più in vigore dal 5 settembre 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224
Capo	I — Interventi umanitari, di stabilizzazione, ricostruzione e cooperazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-partecipazione-italiana-alle-missioni/art-2-interventi-di-cooperazione-allo-sviluppo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it